

SP156 - SAVE-SERVIZI DI HANDLING NELL'AEROPORTO DI VENEZIA

Provvedimento n. 25206

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999;

VISTA la documentazione presente nel fascicolo;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che la società Save S.p.A. (di seguito anche Save), in quanto concessionaria della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia, è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 18/99, le attività relative ai servizi di assistenza a terra passeggeri e merci (cosiddette *handling* passeggeri e *handling cargo*) non rientrano più nella gestione esclusiva dell'aeroporto e sono, pertanto, liberalizzate;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita emerge che Save S.p.A. svolge direttamente, in regime di concorrenza, le attività relative ai servizi di assistenza a terra passeggeri presso l'aerostazione di Aviazione generale di Venezia e merci presso l'aerostazione Cargo di Venezia;

CONSIDERATO, pertanto, che Save, in quanto affidataria della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è titolare della concessione in esclusiva, come nella specie devono ritenersi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 18/99, quelli relativi alle attività *handling* passeggeri e *handling cargo*, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi, ed a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che Save svolge direttamente, in regime di concorrenza e in assenza di separazione societaria, l'attività di assistenza a terra di passeggeri presso l'aerostazione di Aviazione generale di Venezia, nonché servizi di assistenza merci e posta presso l'aerostazione Cargo di Venezia;

RITENUTO che, nel caso di specie e con riferimento allo svolgimento di tali attività di assistenza a terra, l'omissione della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis* ed è, per tale ragione, imputabile a Save S.p.A.;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Save S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

a) di contestare alla società Save S.p.A., gestore in via esclusiva dell'Aeroporto di Venezia, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento delle attività di assistenza a terra di passeggeri presso l'aerostazione di Aviazione generale di Venezia e dei servizi di assistenza merci e posta presso l'aerostazione Cargo di Venezia;

- b) di contestare alla società Save S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
- c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società Save S.p.A.;
- d) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Claudia Ciarnò;
- e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella